



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore ASTORRE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2017**

Modifica all’articolo 110, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di macchine agricole

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 110 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, prescrive che l'immatricolazione e, conseguentemente, la circolazione su strada delle macchine agricole, venga effettuato a nome di figure professionalmente addette nel settore agricolo, come i titolari di impresa agricola.

Ciò significa, tradotto in termini pratici, che solamente gli agricoltori cosiddetti di «professione» possono immatricolare un trattore e dunque possono circolare su strada.

Il problema nasce allora per quella parte di cittadini italiani che, non essendo agricoltori di professione, ma cosiddetti *hobby farmers*, in quanto si dedicano alla lavorazione del proprio terreno per diletto nel tempo libero, in base a quanto stabilito dall'attuale testo di legge, non possono immatricolare i trattori agricoli e di conseguenza non possono circolare su strada, ad esempio per lo spostamento dalla rimessa al terreno di proprietà.

Tale articolo è, va ricordato per correttezza, una reminiscenza del «vecchio» testo del codice della strada datato 1959 (testo unico delle norme sulla circolazione stradale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959), quando all'immatricolazione della macchina agricola era legata la questione degli sgravi fiscali per il «gasolio agevolato»; questa pratica risulta oramai superata in quanto l'*hobby farmer*, non avendo titolo a possedere la partita

IVA in quanto agricoltore per *hobby*, non può per legge usufruire delle agevolazioni (come ad esempio il gasolio agevolato, eccetera) previste invece per gli agricoltori di professione.

Questo disegno di legge intende concedere la possibilità di immatricolazione delle macchine agricole anche a soggetti non professionisti del settore, anche allo scopo di allinearsi con la legislazione di altri Stati membri (vedi Germania, Francia, Regno Unito), dove è facoltà di qualsiasi soggetto poter acquistare e immatricolare le macchine agricole, senza alcuna limitazione.

Si propone quindi una modifica all'articolo 110, comma 2, del codice della strada, tenendo conto di altri due aspetti fondamentali: possibilità limitata di immatricolazione delle macchine agricole anche per gli *hobby farmers*; in accordo anche con la valutazione tecnica effettuata nell'ambito del Gruppo di lavoro nazionale istituito presso Inail per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali, è stato condiviso di fissare una limitazione in ordine alla massa (a cui è correlata la potenza del veicolo) del veicolo immatricolabile.

In analogia a quanto avviene già in ambito *automotive*, viene proposto di estendere anche ai rivenditori di macchine agricole la possibilità di poter immatricolare a proprio nome le macchine agricole (in *automotive* tale fenomeno è noto come «immatricolazione del veicolo km-zero»).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettere *a*), numeri 1) e 2), e *b*), numero 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiara di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti, consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole di cui all'articolo 57, comma 2, lettera *a*), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t e che rispettino i requisiti di cui all'articolo 57, comma 3, nonché ai rimorchi agricoli di cui all'articolo 57, lettera *b*), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario».

